

COMUNE DI CASTELLANETA
città del mito


Regolamento dell'Imposta di soggiorno

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 31/10/2017
Modificato con delibera del C.C. n. 55 del 23/12/2019
Modificato con delibera del C.C. n.23 del 26/03/2024



COMUNE DI CASTELLANETA
città del mito

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	4
Articolo 3 - Soggetto passivo	4
Articolo 4 - Tariffe	5
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni	6
Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	7
Articolo 7 - Versamento dell'imposta.....	7
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento	8
Articolo 9 - Sanzioni	8
Articolo 10 -Riscossione coattiva.....	9
Articolo 11 - Rimborsi.....	9
Articolo 12 - Contenzioso	9
Articolo 13 - Ufficio del Turismo.....	9



Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23; Il comma 7, articolo 4, del DI 50/2017 che a decorrere dal 2017 dà facoltà agli enti locali titolati (e cioè i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni dei Comuni nonché quelli inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte), di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno (articolo 4, DI 23/2011) e il contributo di soggiorno (articolo 14, comma 6, lettera e) del DI 78/2010), mentre, il comma 2 stabilisce che dal 1 ° gennaio 2017 per i redditi derivanti dai contratti stipulati da quella data si può optare per la cedolare secca con aliquota del 21%; Il comma 3 art. 4 del DI 50/2017 dispone l'applicazione che per i contratti di sublocazione e di quelli a titolo oneroso conclusi dal comodatario per il godimento dell'immobile da parte di terzi alle condizioni di cui al comma 1, i quali si intendono i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero di soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Il comma 5-ter, articolo 4, del DI 50/2017 dispone che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.



Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, in infrastrutture, studi e servizi destinati al Turismo con l'istituzione di un apposito capitolo di entrata ed uscita.
2. L'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal 15 Marzo al 15 ottobre. A partire dal 2018, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Castellaneta (TA) fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva. (*)
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, soggetti alle disposizioni concernenti la comunicazione (DM del 07/01/2013), ubicati nel territorio del Comune di Castellaneta (TA)

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. I soggetti passivi dell'imposta di soggiorno sono coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2, presenti sul territorio del Comune di CASTELLANETA e non sono residenti nel Comune stesso.
2. Ogni immobile deve essere facilmente identificabile da parte degli uffici addetti al controllo. All'ingresso, ben visibile, deve essere apposto il **CODICE UTENTE** associato alla struttura ricettiva. La realizzazione e fornitura della targa è a carico del Comune. La posa in opera della targa stessa è a carico del proprietario .



Articolo 4 - Tariffe

1. Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture è pari a:

A.

Euro 0,50 cent. al giorno per persona nelle residenze turistico – alberghiere;

Euro 0,50 cent. al giorno per persona negli alberghi a 1 stella;

Euro 1,00 cent. al giorno per persona negli alberghi a 2 stelle;

Euro 1,50 al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;

Euro 2,00 al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle;

Euro 2,50 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle;

Euro 3,00 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle lusso;

Euro 1,00 al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea. (*)

B.

Euro 1,00 cent. al giorno per persona nei bed and breakfast e agriturismo.

Euro 1,00 cent. al giorno per persona nelle ville, abitazioni rurali, case e appartamenti;

Euro 1,00 cent. al giorno per persona negli affittacamere;

Euro 1,00 cent. al giorno per persona nelle case per ferie;

Euro 1,00 cent. al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

2. Le strutture ricettive si dividono in alberghiere e extra alberghiera:

1. Alberghiere:

alberghi o hotel

residenze turistico alberghiere

2. Extra alberghiere:

bed e breakfast

agriturismo


ville, case, appartamenti

abitazioni rurali

affittacamere

case per ferie

A seguito di quanto stabilito dalla classificazione delle strutture ricettive le residenze turistico-alberghiere sono incluse nella lettera A delle tariffe e sono tassate in funzione del numero di stelle. (*)



Articolo 5 - Esenzioni

1. Al pagamento dell'imposta sono esentati i seguenti soggetti:
 - a) i residenti del comune di Castellaneta;
 - b) i minori sino al giorno del compimento del 13°anno di età;
 - c) gli anziani dal giorno del compimento del 70° anno di età;
 - d) gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
 - e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - f) i diversamente abili regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di disabilità e beneficiari dell'indennità di accompagnamento e un accompagnatore;
 - g) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - h) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
 - j) i soggetti che soggiornano nelle strutture del territorio comunale per motivi di lavoro. La sede del lavoro deve ricadere nel territorio di Castellaneta. E' obbligo del richiedente l'esenzione, dimostrare con idonea documentazione la sede del lavoro. Detta documentazione andrà allegata al modulo di esenzione Allegato A e trasmessa all'Ufficio su richiesta;
 - k) conducente e passeggeri, che alloggiando nelle strutture ricettive, hanno raggiunto Castellaneta utilizzando veicoli alimentati con motore elettrico o ibrido con motore elettrico (benzina/elettrico o gasolio/elettrico). Il gestore della struttura ricettiva dovrà documentare l'esenzione, allegando fotocopia della carta di circolazione, fronte/retro, dove si evince la proprietà e la classificazione del veicolo, per poi essere allegata alla dichiarazione di cui all'articolo titolari di auto elettriche;
 - l) i prossimi congiunti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie e/o ospedaliere site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente, allegando alla dichiarazione sostitutiva .
2. I soggetti che in base al precedente comma possono usufruire dell'esenzione dell'imposta dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicando i motivi dell'esonero (All. A / All. B). La predetta dichiarazione deve essere consegnata al gestore della struttura che è tenuto a conservarla per poi trasmetterla agli uffici comunali per i successivi riscontri, unitamente alla dichiarazione annuale.
3. L'imposta di soggiorno non si applica per i pernottamenti che avvengono nel seguente



COMUNE DI CASTELLANETA
città del mito

periodo dell'anno: dal 1 Gennaio al 14 Marzo e dal 16 ottobre al 31 dicembre.



Articolo 6 – Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5. (*)

2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:

- Esporre le tariffe in vigore;
- Informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Turistico del Comune;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.


3. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

4. L'imposta di soggiorno e' una imposta di scopo, il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali la cui fruizione e' a vantaggio anche del flusso turistico.

5. Tali interventi finanziari potranno essere condivisi e partecipati con enti, associazioni ed altri attori operanti nel settore turistico. A tal fine, entro e non oltre il 30 giugno 2024, a cura dell'Ente, sarà istituito l'Osservatorio Permanente composto da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni maggiormente rappresentative delle imprese operanti nel settore turistico con compiti di consultazione in ordine al miglior utilizzo delle risorse e di monitoraggio del gettito.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune di Castellaneta



2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno: entro il 15 del mese successivo a quello dell'incasso per le strutture ricadenti nella tipologia di cui alla lettera A) dell'art. 4; entro il giorno 15 del mese di novembre dell'anno di imposta di riferimento per le strutture individuate dalla lettera B) dell'art. 4 del presente regolamento, con le seguenti modalità:

- a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Castellaneta;
- b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Castellaneta.;
- c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
- d) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (*)

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune, fino alla costituzione in pianta organica di un apposito settore del turismo, effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno attraverso il servizio tributario.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici dei dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a



100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro la compensazione è disposta dal Responsabile dell'Ufficio che ha incassato l'imposta.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Ufficio per il turismo

1. E' prevista la costituzione dell'ufficio per il turismo che avrà compiti di coordinamento dei soggetti pubblici e privati per la programmazione e la realizzazione del piano strategico del turismo.